Legge regionale 27 giugno 1997, n. 45

Norme in materia di risorse energetiche.

(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 07.07.1997)

INDICE

Capo I Disposizioni generali e programmazione
Art. 1-5 – Articoli abrogati con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42
Capo II - Funzioni amministrative
Art. 6 - Contributi per il risparmio energetico
Art. 7 Risorse geotermiche e minerarie
Art. 7 bis Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche
Capo III - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 8 - Norme transitorie
Art. 9 - Disposizioni finanziarie
Art. 10 - Istituzione della R.E.A SpA
Art. 11 - Abrogazioni
Art. 12 - Norma finale

Capo I - Disposizioni generali e programmazione ***(13)***

Art. 1-5
– Articoli abrogati con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42

Capo II - Funzioni amministrative

Art. 6
Contributi per il risparmio energetico

Abrogato. ***(14)***

Art. 7
- Risorse geotermiche e minerarie ***(7) (18) (21)***

1. Abrogato. (8)

1 bis. Abrogato. (9)

1 ter. Abrogato. (9)

2. *Con deliberazione della Giunta regionale le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonché le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. 22/2010, sono ripartite* (29) *annualmente:*
   a) *per una quota almeno pari (22) al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010, a favore dei comuni delle aree geotermiche* (30) *;*
   b) *per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all' articolo 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dalla Fondazione Toscana Geotermia.* (15) (27)

2 bis. Per le finalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 e volti in particolare a:
   a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
   b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
   c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
   d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico. ***(17)***

2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche e la Fondazione Toscana Geotermia***(27)*** si attengono nella destinazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a). ***(19)***

3. ***(1) (20)***

3 bis. La consegna di cui all'articolo 35 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), da parte del concessionario della miniera e delle sue pertinenze all'amministrazione ha luogo mediante un atto di consegna accettato dall'amministrazione. L'atto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'amministrazione, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza . Fino all'accettazione, il titolo minerario si intende prorogato solo per quanto attiene agli oneri e agli impegni del concessionario derivanti dalla concessione. (11)

3 ter. In caso di inerzia o inadempienza il concessionario è comunque tenuto a risarcire ogni danno conseguente l'esercizio della miniera. (11)

3 quater. Il gettito dei canoni minerari è tassativamente destinato ai comuni minerari per la promozione di investimenti finalizzati alle migliori utilizzazioni delle aree minerarie, alla tutela ambientale dei territori interessati dalle concessioni minerarie, nonché allo sviluppo socio economico dei territori stessi. (11)

[art7bis]Art. 7 bis

Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche (23) ***(28)***

[art7bis]-com11. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (Co.SviG) in società "in house" della Regione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 (26) , (25) (24) le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), che, ai sensi di tale norma, sono desti nate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo.

[art7bis-com2]2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione.

Capo III - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 8 Norme transitorie

Abrogato. ***(6)***

Art. 9 Disposizioni finanziarie

Abrogato. ***(2)***

Art. 10 Istituzione della R.E.A SpA ***(3)***

Abrogato.

Art. 11 Abrogazioni

Abrogato. ***(14)***

Art. 12 Norma finale

Abrogato. ***(14)***

Note

1. Comma prima sostituito con l.r. 9 giugno 1998, n. 31 , art. 1, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 136, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 26, ed ora così sostituito con l.r. 5 febbraio 2019, n. 7 art. 5.
2. Articolo prima sostituito con l.r. 9 giugno 1998, n. 31 , art. 2, ed ora abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.
3. Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n.29 , art.107.
4-5. Note soppresse.
6. Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.
7. Rubrica così sostituita con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1.
8. Comma prima sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63, art. 3.
9. Comma prima inserito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63, art. 3.
10. Nota soppressa.
11. Comma aggiunto con l.r. 27 gennaio 2004, n. 5 , art. 1.
12. Nota soppressa.
13. Capo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.
14. Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.
15. Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63, art. 3, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 136, ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 art. 4.
16. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2010, n. 63, art. 3.
17. Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 136, ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 art. 4.
18. Regolamento regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R.
19. Comma prima sostituito con l.r. 5 febbraio 2019, n. 7 art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 art. 4.

20. Comma abrogato con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 art. 4.
21. Regolamento 12 agosto 2020, n. 89/R.
22. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 4.
23. Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2021, n. 42, art. 1.
24. Parola così sostituita con l.r. 03 luglio 2023, n. 25, art. 2.
25. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 2.
26. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 55 .
27. Parole così sostituite, a decorrere dal 1° gennaio 2026, con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 26.
28. Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 26.
29. Parola così sostituita con l.r. 31 luglio 2026, n. 18, art. 64.
30. Parola così sostituita con l.r. 31 luglio 2026, n. 18, art. 64.